

## ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO	lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO	l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
VISTO	l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
VISTA	l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
THOMA	

VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;

VISTO l'art. 68 della L.R. 21/2014 e s. m. e i.;

VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;

VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica:

VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;

VISTO il comma 2 dell'art. 7 della L.R. n. 14/2019;

VISTA la circolare n. 99361 del 06/09/2019 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica:

VISTA l'istanza del 23/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in data 06/11/2015 al n. 147543, con la quale il Sig. Gullì Francesco Salvatore, nato a XXXXX il XXXXXX, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 02/01/2020 maturerà i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di anzianità in base alla normativa previgente il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015;

VERIFICATO che il requisito pensionistico è raggiunto in data 02/04/2020;

VISTA la nota prot. n. 144190 del 16/12/2019, con la quale si comunica al Dipartimento Regionale BB.CC. e I.S., tra gli altri, che il Sig. Gullì Francesco Salvatore, ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato D.L. n. 201/2011 in data 02/04/2020;

VISTA la nota prot. n. 6502 del 31/01/2020, del Dipartimento BB. CC. e I.S. dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della L.R. n. 9/2015;

VISTA la nota prot. n. 25058 del 03/03/2020, con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 16/04/2020;

VISTO il D.A. n. 2793 del 07/11/1984, registrato alla Corte dei conti il 12/12/1984, reg. 10, fgl. 382, con il quale il predetto dipendente è stato nominato nella qualifica di "Agente Tecnico Custode e G.N.", con decorrenza giuridica 01/12/1984 ed economica 02/01/1985;

**VISTO** 

il D.D.G. n. 6906 del 23/06/2004, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 2503 il 10/08/2004, con il quale il Sig. Gullì Francesco Salvatore, ai sensi e per gli effetti del D.P. Reg. 10/2001, è collocato nella categoria "C 4" con decorrenza 01/12/2001:

VISTO

lo stato matricolare civile;

ACCERTATO che alla data del 15/04/2020, il Sig. Gullì Francesco Salvatore vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni XX mesi XX e giorni XX e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 02/01/1985 al 15/04/2020		3	14
Totale .	35	3	14

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

## DECRETA

## Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 16/04/2020 è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Gullì Francesco Salvatore, nato a XXXXX il XXXXX, categoria "C", e contestualmente lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della Legge 23/08/2004 n. 243 e s. m. e i. e dell'art. 52, comma 5 della Legge Regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni

## Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99 e pubblicato ai sensi della L.R. 21/2014 e s. m. e i.

Palermo lì, 10 MAR, 2020

IL DIRIGENTE GENERALE ad interim Bologna

Visto: si pubblichi – F.to
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 ad interim
Pio Guida

Originale agli atti d'Ufficio